

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP			PAT					V _validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PI	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
Art. 4 – Monitoraggio	a. gli indicatori utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi del PAT/PATI e del PTCP;							le specifiche intese, tra Provincia e Comune , ai fini della definizione del coordinamento del monitoraggio saranno concordate nell'ambito di una specifica Conferenza di Servizi che sarà convocata dalla Provincia
	b. la periodicità e la modalità di aggiornamento degli indicatori, in coerenza con quanto specificato dal Piano di Monitoraggio del PTCP;							
	c. i contenuti del piano di monitoraggio dei singoli comuni in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PTCP ed in relazione al Rapporto Ambientale;							
	d. le modalità di adeguamento del PAT/PATI, nel caso in cui il Piano di Monitoraggio dello stesso verifichi trend negativi rispetto agli indicatori di performance.							
Art. 7 - Attuazione dei Vincoli	I Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali sono tenuti a prendere atto e documentare a loro volta l'esistenza, gli effetti e l'estensione di tutti i vincoli di cui all'art.6.	1	x					
	definiscono e identificano i terreni di uso civico , soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale e al vincolo paesaggistico,	1						
Art. 10 - Attuazione	I Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali a. riportano la delimitazione dei centri storici così come recepiti dal PTCP;	1,4, 5						
	b. provvedono a verificare la coerenza con la documentazione storica e architettonica predisponendo di conseguenza le eventuali giustificate modifiche dell'area di tutela;	1						
	c. classificano per gradi di tutela i diversi ambiti costituenti i centri storici prevedendo norme appropriate per gli interventi di recupero;	5						
	d. individuano le ville venete;	5						
	e. individuano i forti e il sistema delle fortificazioni, le rocche, i castelli e le ville venete preservandone i contesti figurativi al fine di migliorarne la fruizione e sviluppare l'offerta culturale-turistica;	5						
	f. riportano gli edifici di pregio architettonico così come elencati dalla Regione Veneto e verificano quelli proposti dalla Provincia e possono, motivatamente, implementare l'elenco tenendo in considerazione quanto previsto dalla pianificazione di livello superiore;	5						
	g. provvedono a verificare i luoghi e gli edifici dell'archeologia industriale, li censiscono e ne implementano, se necessario, l'elenco.	5						
	h. provvedono ad individuare nel dettaglio il sistema territoriale della via Ostiglia (sedimi, stazioni, ponti, manufatti accessori) mediante apposita schedatura, al fine di salvaguardare e valorizzare i suoi caratteri culturali, paesaggistici e naturalistici, con destinazioni d'uso ed opere di intervento con questi compatibili.	5						
I Comuni provvedono nell'ambito dei propri strumenti urbanistici a preservare gli antichi tracciati e gli elementi di testimonianza storico-documentale conservando nella massima misura possibile, compatibilmente con altre prioritarie esigenze di interesse generale, l'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica. L'azione dei Comuni deve essere conseguente all'analisi e accertamento della presenza nelle aree medesime, di effettivi, riconosciuti e documentati elementi di valore ambientale, paesaggistico, storico di cui è necessaria la tutela								
Art. 13 – Area soggetta a frane	a. riconoscere tutti i siti di frana presenti nel proprio territorio;	2						
	b. predisporre una apposita normativa per attuare le previsioni dei Piani delle Autorità di Bacino;							
	c. individuare e circoscrivere ad una scala adeguata le aree perimetrate a pericolosità di frana;	2						
	d. verificare che le aree in aderenza a quelle individuate dai Piani delle Autorità di Bacino oggetto di dissesti siano effettivamente prive di instabilità in atto o potenziale;							
	e. imporre ai soggetti che eseguono gli interventi nelle fasce di influenza delle aree di frana specifiche indagini geologiche, geotecniche e geomeccaniche volte a verificare l'evoluzione spaziale e temporale del dissesto che certifichino l'adeguatezza e la sicurezza delle opere		x					
Art. 14 – Area soggetta a valanghe	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. individuare tutte le aree soggette a valanghe e circoscriverle ad una scala adeguata	2						
	b. individuare la natura degli elementi che hanno determinato la bonifica del sito e prospettare l'azione di salvaguardia o di miglioramento degli stessi.							
Art. 15 – Scarpata fluviale soggetta ad erosione	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. garantire la sicurezza di persone e cose;							
	b. evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;							
	c. incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo.							
Art. 16 – Area di conoide	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. garantire la sicurezza di persone e cose;							
	b. evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;							
	c. assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto.							

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP		PAT						V _validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PI	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
Art. 17 – Area soggetta ad amplificazione sismica (scarpate rocciose)	Tutti i Comuni collinari e montani ed in modo particolare quelli a più elevata sismicità	2						
	a. individuano e precisano le aree di influenza degli elementi di amplificazione sismica individuati dal PTCP e da altri piani specifici;							
	b. prevedono che ogni intervento sia preceduto da indagini sismiche volte a valutare la presenza di elementi geologici, geomorfologici e topografici di amplificazione sismica;							
	c. promuovono ed incentivano studi volti a favorire la ricostruzione delle mappe di microzonazione sismica ad una opportuna scala di dettaglio in modo da pianificare gli investimenti e gli interventi in sicurezza e sulla base delle migliori conoscenze							
Art. 18 – Area soggetta a sprofondamento carsico	I Comuni montani e collinari del Baldo e dei Lessini in sede di redazione dei piani regolatori comunali	2						
	a. elaborano una delimitazione a scala di dettaglio comunale delle aree carsiche, individuando quelle soggette a potenziale sprofondamento;							
	b. definiscono un'ulteriore distinzione della fenomenologia carsica in atto e dell'effettivo grado di pericolosità;							
	c. individuano le zone di influenza delle manifestazioni carsiche;							
	d. per gli interventi edificatori all'interno delle aree di influenza prevedono, attraverso apposita normativa, la previa conduzione di appositi rilievi geologici di dettaglio supportati da indagini geognostiche volte a valutare l'esistenza e l'entità di cavità sotterranee nel primo sottosuolo (indagini sismiche, carotaggi).		X					
Art. 19 – Area esondabile	I Comuni, in sede di redazione dei piani regolatori comunali	2						
	a. mantenere e migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare il normale deflusso delle acque;							
	b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d'intervento;							
	c. non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque;							
	d. non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;							
	e. non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi disponibili di invaso, di tratti di fossi e fossati;							
	a. neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;							
a. non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;								
a. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica;								
a. fermo restando il rispetto delle disposizioni dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ottemperare a quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque; qualora i dispositivi delle due suddette normative riguardino lo stesso argomento, si consideri il più restrittivo.								
Art. 20 – Area a periodico ristagno idrico (area a deflusso difficoltoso)	I Comuni, in sede di formazione dei piani regolatori comunali							
	a. attuare metodologie per la riduzione del rischio idraulico, avvalendosi del parere delle Autorità di Bacino e dei Consorzi di Bonifica competenti;							
	b. approfondire ad una scala di adeguato dettaglio la perimetrazione delle aree riportate dal PTCP precisando e ridefinendo gli ambiti;							
	c. comunicare periodicamente alla Provincia le perimetrazioni delle aree a ristagno idrico alla luce delle trasformazioni del territorio e degli interventi realizzati;							
	d. dotarsi, di concerto con i Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, di una omogenea regolamentazione dell'assetto idraulico del territorio agricolo da osservarsi anche nelle fasi di programmazione e attuazione delle attività antropiche;			X				
e. adottare tutte le necessarie precauzioni verificando la compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle condizioni di rischio o pericolo rilevate nella cartografia di piano ed in base ad analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili.			X				il geologo faccia riferimento nella sua relazione al l'art. 20 NTA_PTCP, in particolare la relazione dovrà contenere gli elementi ed analisi di cui alla lett. E)	
Art. 21 È Obiettivo								
	1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 11/2004, il PTCP individua le condizioni che determinano fragilità ambientale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed individua gli ambiti di territorio provinciale caratterizzati da tali situazioni							
Art. 22 - Definizione e identificazione	1. Con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse del territorio, il PTCP individua e definisce quali aree di fragilità ambientale:							
	a. grotte : sono cavità naturali generate da fenomeni di carsismo che caratterizzano le rocce calcaree del territorio collinare e montano provinciale con sviluppo di una rete di cavità ipogee che rappresentano vie privilegiate di infiltrazione delle acque nel sottosuolo e la cui manifestazione in superficie è caratterizzata appunto da inghiottitoi e grotte, quest'ultime spesso caratterizzate da concrezioni calcaree talora di particolare bellezza naturalistica (stalattiti, stalagmiti,...). Sono altresì ricomprese cavità antropiche rappresentate dalle vie di accesso alle attività estrattive in sottosuolo, le quali costituiscono elementi di interesse storico - ambientale e di conoscenza del sottosuolo da sottoporre a tutela;							
	b. fascia di ricarica degli acquiferi : è costituita da alluvioni potenti qualche centinaio di metri, formate prevalentemente da ghiaia e in misura minore da sabbie, e sviluppata in corrispondenza dell'Alta Pianura a ridosso del settore collinare da cui riceve l'alimentazione degli acquiferi rocciosi lessinesi. L'elevata permeabilità dei depositi e la conseguente velocità con cui le sostanze possono veicolare all'interno di un siffatto corpo poroso, congiuntamente con l'importanza della risorsa acquifera che vi è contenuta determina la necessità di particolari misure di tutela della risorsa idrica.							
	fascia delle risorgive : ambito del territorio provinciale caratterizzato dall'affioramento in superficie delle acque sotterranee della falda freatica dell'Alta Pianura e dove sono conseguentemente presenti oltre un centinaio di sorgenti attive, da cui si originano corsi d'acqua che lungo il loro cammino continuano a svolgere una non trascurabile azione drenante sulla falda;							
d. sito a rischio di incidente rilevante : ambito di territorio caratterizzato dalla presenza di un impianto ad alto rischio per l'incolumità dei cittadini e per la protezione delle risorse naturali ed ambientali, per i quali devono essere aumentati i livelli di sicurezza sul territorio in ossequio al principio di precauzione;								

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP		PAT						V_validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni in sede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PT	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
	e. sito inquinato : ambito di territorio ove è stata rilevata e/o segnalata la presenza di inquinamento o scarichi abusivi o attività produttive dismesse potenzialmente inquinanti per il suolo, il sottosuolo e la falda;							
	f. discarica : area adibita allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti provenienti da attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, eccetera) mediante operazioni di deposito su suolo o nel suolo. Sono previste tre tipologie differenti di discarica: discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali i rifiuti solidi urbani), discarica per rifiuti pericolosi (tra cui ceneri e scarti degli inceneritori). Gli impianti di discarica attiva ricomprendono le aree adibite a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, ancora in essere, effettuate nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal competente Ente autorizzante. Gli impianti di discarica cessata ricomprendono le aree adibite, a suo tempo, a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, che risultano essere non più in attività e che sotto l'aspetto amministrativo non sono essere in virtù di quanto stabilito dalla legge sia in fase di gestione post-mortem che di chiusura;							
	g. area di cava attiva ed estinta : sono aree interessate da attività estrattiva che caratterizzano fortemente il territorio provinciale sia nella zona di pianura che in quella montuosa;							
	h. miniere in concessione : sono aree interessate da attività estrattiva di materiali quali la marna da cemento e i sali magnesiaci;							
	risanamento idrico : si intende il sistema di depurazione pubblico degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi, rapportato agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore;							
	approvvigionamento idrico : si intendono le fonti di approvvigionamento del sistema idropotabile da tutelare;							
	k. centrale ed elettrodotto : sono le principali centrali elettriche, suddivise in centrali di produzione e trasformazione, e le principali linee degli elettrodotti classificati in base alla loro tensione;							
Segue Art. 22 - Definizione e identificazione	l. impianto di comunicazione elettronica e radiotelevisiva : sono i centri di trasmissione radiotelevisiva, i ponti radio, e le principali antenne che costituiscono la rete di telefonia mobile cellulare;							
	l. impianto di comunicazione elettronica e radiotelevisiva : sono i centri di trasmissione radiotelevisiva, i ponti radio, e le principali antenne che costituiscono la rete di telefonia mobile cellulare;							
	n. ambito a fragilità ambientale da salvaguardare : sono elementi peculiari del territorio provinciale che per estensione, distribuzione, localizzazione sono maggiormente esposti ai rischi dovuti all'attività antropica: zone umide, risorgive, geositi, sorgenti, cavità naturali (grotte), orli di scarpata fluviale e rocciosa, pozzitermali, aree xerothermiche, prati aridi, specchi d'acqua, monumenti botanici.							
Art. 23 – Grotta	1. I Comuni, in sede di formazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004, sono tenuti a: a. approfondire ad una scala di adeguato dettaglio l'individuazione delle grotte riportate dal PTCP disciplinando le azioni di manutenzione, mappatura e controllo dello stato delle cavità;							
	b. predisporre specifica normativa volta alla salvaguardia delle grotte (cavità naturali) e cavità antropiche che ne tutelino l'accessibilità e la fruizione.							
Art. 24 – Fascia di ricarica degli acquiferi	I Comuni il cui territorio ricade nell'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi individuata nella a. contenere l'urbanizzazione e le superfici impermeabilizzate così da mantenere quanto più inalterata l'estensione delle aree di ricarica;							
	b. utilizzare le cave esistenti nell'alta pianura come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi;							
	c. prevedere la realizzazione di reti di fognatura separate anche per gli insediamenti industriali;							
	d. individuare le superfici sottratte all'uso agricolo che possono essere rinaturalizzate ripristinando così le naturali vie di deflusso;							
	e. tutelare i sistemi irrigui a scorrimento esistenti;							
	f. prevedere reti di approvvigionamento idrico separate nelle zone ad elevata densità produttiva;		X					
	h. predisporre indagini idrogeologiche ed ambientali dettagliate per la localizzazione di insediamenti industriali che trattano materiali tossico-nocivi.		X					
Art. 25 – Fascia delle risorgive	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. dimensionare opportune fasce di filtro boscate in corrispondenza delle acque superficiali e tra il territorio agricolo e quello urbanizzato;							
	b. istituire una fascia di larghezza pari ad almeno 20 metri dalle aree interessate dagli sguazzi e dai fontanili di effettiva risorgiva dove sono vietati interventi edificatori e infrastrutturali;							
	c. nell'area immediatamente adiacente alla risorgiva permettere interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, nonché all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica.		X					
Art. 26 – Sito a rischio di incidente rilevante	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali riportano le attività soggette a rischio di incidente rilevante e le rispettive aree di attenzione con le destinazioni d'uso ammissibili derivanti da tabella di cui all'allegato I del D.M. 9/05/2001	2						
	I piani di competenza comunale potranno prevedere la ricollocazione dell'impianto a rischio di incidente rilevante.		X					
	Gli strumenti urbanistici comunali, qualora prevedano nuovi siti per la ricollocazione di impianti a rischio di incidente rilevante, dovranno individuarli all'esterno delle aree di incompatibilità assoluta e comunque in modo che non interferiscano con gli usi del territorio circostante.		X					
	Gli ampliamenti di stabilimenti esistenti soggetti alla normativa sul rischio di incidenti rilevanti potranno essere ammessi solo a condizione di non incrementare il livello di rischio esistente sulle aree circostanti.		X					
Art. 27 – Sito inquinato	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. classificare ed individuare il potenziale rischio di ciascun sito in relazione alle destinazioni d'uso degli ambiti circostanti;	2						
	b. disciplinare le aree a rischio in modo tale da evitare incrementi dell'attuale carico urbanistico ed all'occorrenza adottare misure urgenti di prevenzione dei rischi fino alla integrale bonifica delle stesse.		X					
Art. 28 – Discariche	1. In relazione ai siti occupati da discariche, si applica la specifica normativa di settore in merito al monitoraggio ed alle fasce di rispetto delle discariche esistenti.							

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP			PAT						V _validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PI	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	Note istruttorie	
Art. 29 – Aree di cava attive ed estinte	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave dismesse		X					
		b. salvaguardare l'ambiente agrario e urbanizzato circostante;							
		c. pianificare in relazione alla situazione dei luoghi e dei flussi di traffico generati dall'attività, una viabilità a servizio degli impianti di cava indicativamente individuati con capacità estrattiva superiore al milione di metri cubi, se del caso, non interferente con quella esistente all'interno dei nuclei abitati.		X					
Art. 30 - Miniere in concessione	I Comuni, in sede di redazione di PAT e PATI	provvedono a disciplinare le attività connesse con l'esercizio delle miniere prevedendo la realizzazione di infrastrutture di servizio tali da tutelare la vivibilità dei centri urbani.							
Art. 31 - Risanamento idrico	I Comuni, in sede di formazione dei piani regolatori comunali	a. verificare la sostenibilità del carico urbanistico previsto rispetto alla capacità dell'impianto fognario e di quello di depurazione, eventualmente prevedendo le necessarie modifiche ed integrazioni da attuare contestualmente alle nuove previsioni;		X				gli elementi riportati del documento VAS dovranno trovare corrispondenza in una NTA del PAT	
		b. individuare le attività civili ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile l'obbligo e le modalità di allacciamento nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque;		X					
		c. associare all'adozione di reti separate, strutture e soluzioni di accumulo e depurazione delle acque di prima pioggia, con immissione in fognatura nera, valutando, in funzione della capacità del corpo idrico ricevente, la necessità di laminazione delle portate meteoriche di piena allo scopo di determinare il minimo incremento possibile alle portate fluviali (per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento di varie tipologie di superfici occorre fare riferimento al Piano regionale di Tutela delle Acque);		X					
		d. provvedere al censimento dei pozzi idropotabili privati esistenti;		X					
		e. inserire nei propri regolamenti edilizi l'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica, qualora non sia accertata l'impossibilità tecnica nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque.		X					
		2. La localizzazione di impianti di depurazione a meno di 250 metri dal confine comunale è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con il/i Comune/i interessato/i	2						
Art. 32 - Approvvigionamento idrico	I Comuni, in sede di formazione dei piani regolatori comunali	provvedono di concerto con l'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato ad effettuare il calcolo del fabbisogno teorico idrico rispetto alle previsioni degli insediamenti, soprattutto nelle zone ad alto carico turistico.		X					
Art. 33 - Centrali elettriche ed elettrodotti e stazioni primarie	I Comuni in sede di formazione dei piani regolatori comunali	a. recepire e verificare i tracciati degli elettrodotti individuati nel PTCP.	2						
		b. recepire e verificare la localizzazione delle centrali elettriche di produzione e quelle di trasformazione;	2						
		c. individuano la localizzazione delle stazioni primarie e delle cabine elettriche.							
Art. 34 - Metanodotti	I Comuni in sede di formazione dei piani regolatori comunali	a. recepire e verificare le linee dei metanodotti riportate nel PTCP	2						
		b. individuare opportune fasce di rispetto secondo la normativa vigente al fine di garantire le distanze di sicurezza da fabbricati e infrastrutture civili.	2	X					
Art. 35 – Impianti di comunicazione elettronica e radiotelevisiva	I Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali	a. prendere atto dei piani adottati per rilocizzare gli impianti radio/televisivi a seguito dei provvedimenti regionali in materia;	2						
		b. adeguare le linee di sviluppo urbanistico per contenere l'impatto da inquinamento elettromagnetico, secondo la normativa vigente in materia.		X					
Art. 36– Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	dovranno effettuare una approfondita ricognizione sul territorio a scala adeguata al fine di localizzare con precisione gli ambiti di fragilità ambientale eventualmente anche non direttamente rilevati dal PTCP, distinguendo il livello di importanza, disponendo misure cautelative e di tutela e subordinando gli interventi eventualmente ammessi a specifiche misure di conservazione.	2						
		Con riferimento particolare alle sorgenti, dovranno essere previste specifiche misure di tutela volte a salvaguardare l'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambito di riferimento e delle falde interessate							
Art. 39 - Inquinamento atmosferico	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	a. verificano e valutano per le eventuali previsioni di espansione delle aree produttive, se limitrofe alle aree urbane, gli effetti sulla situazione ambientale in relazione alle preesistenze, adottando gli opportuni accorgimenti localizzativi e tecnologici e individuando gli interventi di mitigazione degli impatti;							
		b. provvedono a localizzare le fonti inquinanti più significative presenti sul territorio, quali gli impianti industriali ad elevato indice di rischio di inquinamento atmosferico (emissioni puntuali) da assoggettare a controllo programmato ed incentivando l'eventuale rilocizzazione degli stessi, ove necessario, in zone più idonee, anche attraverso lo strumento del credito edilizio;		X					
		c. incentivano le costruzioni a basso consumo energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili;		X					
		d. individuano i tratti stradali con flussi veicolari superiori ai 1500 veicoli/h (ora di punta) al fine di prevedere sistemi di riduzione delle emissioni tramite: diversa organizzazione dei flussi veicolari, incentivo di modalità di trasporto diverse e meno inquinanti, realizzazione di sistemi di abbattimento fisico meccanico, ecc.							
Art. 40 - Inquinamento idrico	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	a. ammettono nuovi ampliamenti insediativi prevedendo l'obbligo di allacciamento al sistema fognario nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque;		X					
		b. dispongono che i grandi utilizzatori di risorse idriche costruiscano reti irrigue differenziate in relazione alle diverse esigenze d'uso;		X					
		c. prevedono norme rivolte a tutelare la qualità ecologica delle acque superficiali;		X					

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP		PAT						V_validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PI	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
	d. individuano le attività civili ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile l'obbligo e le modalità di allacciamento nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque;		X					
	e.incentivano la realizzazione di impianti di riciclo delle acque.		X					
Art. 41 - Inquinamento del suolo	i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. specificano, per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modifichino il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, sarà necessario prevedere norme che garantiscano, attraverso specifici interventi di compensazione sui suoli naturali, un saldo positivo degli effetti qualitativamente rilevanti nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque.							
Art. 42 - Inquinamento acustico	i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. provvedono a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale;		X					con riferimento al PIANO comunale di classificazione acustica
	b. prevedono azioni ed interventi volti a non superare i limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente per le zone residenziali, edifici pubblici e sensibili attraverso la dissuasione dei flussi di traffico, l'attuazione di tutti gli accorgimenti strutturali che limitano le emissioni, ecc.		X					
	c. prescrivono adeguati interventi di mitigazione acustica al fine di qualificare gli edifici destinati ad attività produttive, attività commerciali non di vicinato e attività ricreative non occasionali.		X					
Art. 43 - Inquinamento elettromagnetico	i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico dovranno attenersi alle direttive di cui all'art. 35		X					
Art. 44 - Inquinamento luminoso	i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. prescrivono per gli impianti di illuminazione artificiale un limite massimo del 3% per l'emissione verso il cielo del flusso totale emesso dalla loro sorgente;		X					
	b. disciplinano le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne in modo tale da limitare il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione.		X					
Art. 45 - Inquinamento da radon	i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali individuano norme incentivanti il risanamento degli edifici esistenti e la prevenzione nella nuova edificazione							
Art. 48 - Attuazione della rete ecologica	i Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali a. recepiscono la rete ecologica individuata nel PTRC e nel PTCP e procedono ad una ricognizione dettagliata, sulla base di appropriati studi ecologici e naturalistici, per integrare e meglio descrivere gli elementi della rete, individuando altresì gli elementi naturali che possono costituire, a livello comunale, completamento della rete ecologica provinciale;	3						
	b. precisano il perimetro della rete ecologica rispetto all'analisi condotta al punto precedente ridefinendone anche i confini qualora ne ricorrano le condizioni ecologiche e naturalistiche, senza ridurre la consistenza complessiva delle singole aree naturali definite dal PTCP e costituenti la rete		X					
	c. definiscono gli indirizzi di sostenibilità ambientale, ecologica e naturalistica del costruito da perseguire nella redazione del Piano Regolatore Comunale di cui alla LR 11/2004;		X					
	d. pianificano gli interventi di trasformazione dei suoli perseguendo la finalità di salvaguardia e completano i corridoi ecologici, compensando le incidenze previste dalle nuove trasformazioni del territorio con l'accrescimento della funzionalità ecologica della rete;		X					
	e. promuovono la realizzazione dei corridoi ecologici anche mediante l'utilizzo degli istituti della compensazione e della perequazione territoriale;		X					
	f. verificano l'opportunità di collegare alla rete ecologica i giardini pubblici, i parchi di ville private e gli spazi verdi pubblici in genere.		X					
	g. assicurano che tutti gli interventi di rinaturalizzazione, siano essi di riqualificazione, di mitigazione o di compensazione, siano effettuati tramite l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica.		X					
	2. Qualora non sia prevista la redazione del PATI la definizione del completamento comunale della rete ecologica dovrà in ogni caso essere coordinata con le previsioni dei Comuni contermini.							
	3. Le nuove attività previste all'interno delle aree della rete ecologica, con l'esclusione dei siti della rete Natura 2000 cui si applicano le disposizioni di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., sono consentite previa redazione di uno studio particolareggiato che dimostri la loro compatibilità con le caratteristiche salienti dell'area ed indichi i necessari interventi a tutela del sistema della rete.		X					
Art. 49 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico	i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali a. non prevedono ampliamenti delle aree edificabili esistenti fatta salva la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico e di edifici collegati a finalità collettive di fruizione del territorio circostante che adottino tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale;		X					
	b.i Comuni le cui aree residenziali e produttive ricadano nelle aree nucleo per oltre il 70% della superficie totale individuata dallo strumento urbanistico comunale, possono prevedere ampliamenti ai soli fini residenziali o per attività a servizio della residenza anche all'interno delle aree nucleo per una superficie d'ambito non superiore al 10% della superficie territoriale rispettivamente residenziale e produttiva esistente ricadente nelle aree nucleo, assicurando che le nuove costruzioni utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento idrico, atmosferico, acustico, luminoso e del suolo;		X					
	c. con riferimento alle aree agricole, oltre agli interventi consentiti dalla legislazione vigente, possono ammettersi interventi finalizzati al recupero funzionale degli edifici o volumi esistenti e/o regolarmente autorizzati, nonché cambi di destinazione d'uso ad esclusivo scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero con finalità di fruizione del territorio circostante;		X					
	d. assicurano, tramite specifica normativa, il corretto inserimento nel contesto ambientale di riferimento di qualsiasi intervento di nuova edificazione o infrastrutturazione ammesso;		X					
	e. incentivano interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica;		X					
	f. incentivano e tutelano le strutture connesse al mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali orientate alla coltura biologica;							
	g. incentivano la riqualificazione delle cave dismesse ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come zone umide, anche rinaturalizzando la morfologia delle sponde e l'assetto complessivo degli spazi di cava, utilizzando per la riqualificazione esclusivamente essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone.							
Art. 50 - Area di connessione naturalistica	nella redazione dei piani regolatori comunali dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l'indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.							
	a. incentivano la rilocalizzazione delle attività e degli impianti non agricoli fuori dalle aree di connessione naturalistica, anche attraverso l'istituto del credito edilizio;		X					
	b. prevedono il mantenimento delle caratteristiche e del ruolo eco relazionale di tali aree nei confronti degli habitat e delle specie guida delle aree nucleo di pertinenza;							

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP		PAT						V _validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PI	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
	c.incentivano e valorizzano il recupero delle aree ai fini della fruizione ambientale, anche utilizzando tratturi e capezzagne come percorsi pedonali; d.incentivano l'utilizzo di edifici esistenti connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa, permettendo anche cambi di destinazione d'uso esclusivamente a scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero, con finalità di fruizione del territorio circostante avendo attenzione all'inserimento architettonico nel contesto di riferimento; e.incentivano interventi di mitigazione dell'impatto sul territorio relativo agli insediamenti civili e produttivi esistenti al fine di incrementarne la funzionalità ecologica e l'inserimento paesaggistico.		X					
Art. 51 – Area di rinaturalizzazione	I Comuni, nella redazione dei piani regolatori comunali		X					
	a. orientano le scelte di pianificazione alla tutela e valorizzazione degli elementi di naturalità residua, anche attraverso la connessione tra essi;		X					
	b. individuano le potenziali aree di rimboscimento mediante specie arboree autoctone, pari ad almeno il 5% dell'esistente della superficie agricola ricadente nelle aree di rinaturalizzazione, ed individuano le norme e modalità di realizzazione come opere di urbanizzazione secondaria;		X					
	c. provvedono alla verifica del censimento dei fontanili già effettuato dalla Provincia localizzando le risorgive in termini fondiari e su base catastale;	3	X					
	d. incentivano la creazione di percorsi didattici, attività ludico-sportive lungo i fiumi di risorgiva, gli altri corsi d'acqua, e le connessioni ecologiche;		X					
	e. incentivano le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio;		X					
	f. incentivano il recupero e la valorizzazione delle aree umide di origine naturale ed antropica tutelandone la consistenza in essere.		X					
Art. 54 - Attuazione	I Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali							
	valorizzano le aree destinate alle attività agricole specializzate e al sistema agro-forestale							
	a. individuano, valorizzano e tutelano le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche; garantiscono il mantenimento del particolare rilievo paesaggistico che integra le componenti della rete ecologica individuate dal PTCP ed incentivano il loro sviluppo economico-produttivo;							
	b. disciplinano la difesa dell'integrità del territorio e contrastano il consumo di suolo;		X					
	c. individuano gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione né la realizzazione di discariche, di cave o di depositi di materiali non agricoli in relazione al particolare pregio delle aree e con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;							
	d. prevedono interventi finalizzati alla conservazione e al ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo;							
	e. prevedono per tutti i nuovi impianti agricoli la dotazione di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti;		X					
	f. verificano la possibilità di individuare e valorizzare percorsi tematici per la riscoperta dei fattori culturali-storico-territoriali, riqualificando le parti di territorio dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;							
	g. Disciplinano il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all'edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio, individuando e classificando tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione.		X					
Art. 57 - Ambiti produttivi di interesse provinciale	Per ciascun ambito produttivo di interesse provinciale la Provincia ed i Comuni interessati, di concerto tra loro redigono uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali, le opportunità evolutive dell'ambito in questione con particolare attenzione allo sviluppo in relazione alle necessità :							
	a. di potenzialità insediativa rispetto all'utilizzo delle aree residue e di quelle derivanti da dismissioni;							
	b. di riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche;							
	c. di miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone anche con i servizi di trasporto collettivo locale e delle opportunità di organizzazione della logistica;							
	d. di qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori;							
	e. di qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti anche attraverso la definizione di alcuni criteri guida;							
	f. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito stesso;							
	g. della valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo di riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale							
	h. della valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, delle opportunità di riutilizzo, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza							
Art. 60 - Ambiti produttivi di interesse comunale	I Comuni, in sede di redazione dei piani regolatori comunali svolgono un'analisi degli ambiti produttivi definiti comunali dal PTCP, al fine di valutarli e classificarli rispetto alla definizione di cui all'art. 56, lett b, come consolidati o non connessi secondo i seguenti criteri:	4	X					
	a. vicinanza ai centri storici, alle zone residenziali e ai recettori sensibili, a siti di interesse naturalistico, storico, architettonico o paesaggistico, ad infrastrutture di interesse sociale;		X					
	b. accessibilità per mezzi pesanti e flussi veicolari riferiti alle caratteristiche dell'ambito in oggetto;		X					
	c. interferenza con le principali risorse idriche (risorgive e fiumi vincolati) e con la vulnerabilità idrogeologica dei terreni;		X					
	d. grado di versatilità dell'ambito (vetustà degli impianti, tipi di aziende insediate, caratteristiche di insediamento, ecc).		X					
	per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come consolidati, oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici comunali al momento dell'adozione delle presenti norme, gli eventuali ampliamenti ed espansioni insediative sono ammessi qualora si verifichino le seguenti condizioni:		X					
	a. sia completata l'urbanizzazione primaria di tutte le espansioni produttive previste già negli strumenti comunali		X					
	b. siano rilasciate le abilitazioni a costruire su almeno il 60% dei lotti previsti edificabili		X					
	3. Ogni ampliamento dovrà in ogni caso rispettare la distanza minima dai centri storici, dalle zone residenziali e dai recettori sensibili di 250 metri, i Comuni dichiarati montani o parzialmente montani dalle vigenti normative potranno motivatamente ridurre la distanza minima sopra riportata.							
	4. Possono essere ammesse deroghe relative alla distanza di cui al comma precedente esclusivamente nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di ditte esistenti già insediate nell'ambito, per le quali il rispetto della distanza comporterebbe l'impossibilità di ampliamento necessario. In questo caso il Comune prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli effetti dell'avvicinamento della zona produttiva verso il centro abitato.		X					
	5. Per gli ambiti produttivi di interesse comunale classificati come non connessi dovranno essere previste trasformazioni edilizie integrate con il disegno urbano complessivo, finalizzate in particolare:		X					
	a. per aree adiacenti a zone urbane, prioritariamente a recuperare spazi verdi, parcheggi, collegamenti di mobilità slow ed infrastrutturazioni in genere atte a riqualificare il tessuto urbano esistente e di nuova costruzione, anche utilizzando gli strumenti di credito edilizio e/o compensazione volumetrica;		X					

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP			PAT					V _validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PI	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
	b. per aree non adiacenti a zone urbane, prioritariamente al recupero dell'immagine del paesaggio rurale e della minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni previste nell'ambito.		X					
Art. 61 – "ZAI storica" di Verona	Il Comune di Verona, in sede di revisione dei piani regolatori comunali concerta con la Provincia, se del caso tramite accordo di programma		X					
	a. l'insediamento di nuove strutture del terziario avanzato e direzionale, anche private, che possono costituire utile servizio a tutti i poli produttivi della Provincia e incidere sul fabbisogno abitativo dei Comuni contermini e quindi sulla loro pianificazione;	4						
	b. l'organizzazione del trasporto pubblico locale urbano e l'interconnessione dello stesso con quello extraurbano;							
	c. l'accessibilità alla Fiera, polo di attrazione e di interesse sovracomunale, e l'ubicazione di parcheggi scambiatori e di servizio ai visitatori.							
	valutare anche i flussi di traffico indotti dalle trasformazioni su base comunale e provinciale connesse con gli insediamenti previsti dal PAQE a sud di Verona e nel quadrante sud ovest della Provincia.							
Art. 62 – Polo di nuovo sviluppo	I Comuni di Trevenzuolo, Vigasio, Castel d'Azzano, Nogarole Rocca, Mozzecane, Erbè ed Isola della Scala, in sede di redazione dei piani regolatori comunali		X					
	a. la definizione del sistema ambientale a sostegno, compensazione e completamento delle trasformazioni territoriali previste e la sua integrazione con il sistema infrastrutturale programmato;		X					
	b. la definizione delle aree urbane, servizi residenziali, sociali ecc., necessarie e strettamente correlate e dimensionate rispetto agli insediamenti produttivi e del terziario già previsti e della popolazione attratta dalle nuove attività;	4	X					
	c. l'organizzazione delle aree di connessione urbana tra i singoli interventi pianificati;		X					
	d. il coordinamento del previsto polo tecnologico nel Comune di Trevenzuolo con il polo tecnologico e di alta specializzazione della Marangona, anche attraverso strumenti di gestione coordinata.		X					
Art. 64 - Attuazione	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali		X					
	a. prevedere nuovi insediamenti considerando in via prioritaria l'utilizzo di aree che consentono il completamento del disegno urbano esistente e la sua riqualificazione relazionale, organica e funzionale. L'insieme delle nuove aree dovrà essere oggetto di una elaborazione urbanistica unitaria in modo da evitare la frammentazione dell'assetto urbano nella stesura dei piani urbanistici attuativi. In ogni caso le nuove aree per insediamenti residenziali e i singoli lotti in ampliamento alla città consolidata, dovranno essere situati a distanza almeno pari a 250 metri rispetto agli ambiti produttivi di interesse provinciale consolidati e con potenzialità di sviluppo strategico;		X					
	b. dovranno contribuire a perseguire un modello di mobilità sostenibile, contenendo la dispersione degli insediamenti e rafforzando le funzioni e la capacità insediativa dei centri urbani meglio accessibili con i sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e minore impatto ambientale, e maggiormente dotati dal punto di vista dei servizi alla popolazione, in modo da assicurare al maggior numero di persone la possibilità di accesso ai servizi di uso più frequente a piedi o comunque con mezzi a ridotto impatto ambientale;		X					
	c. contenere il consumo di territorio, riducendo al minimo l'ulteriore occupazione di suolo non urbano per funzioni urbane;		X					
	d. assicurare in tutti gli insediamenti il raggiungimento e mantenimento di obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di salubrità ambientale		X					
	e. tenere in considerazione quanto previsto dal Piano Energetico Regionale e dalla normativa o dai provvedimenti regionali in materia, allo scopo di contenere negli insediamenti i consumi di energia in particolare quella da fonti non rinnovabili e il consumo e la compromissione di risorse territoriali non rinnovabili, anche introducendo i criteri della bioedilizia;		X					
	f. assicurare in tutti gli insediamenti una adeguata dotazione di aree collettive utilizzabili per funzioni e servizi di pubblico interesse, preferendo localizzazioni di facile utilizzo per i quartieri ai margini dell'assetto urbanistico.		X					
Art. 67 - Attuazione delle grandi strutture di vendita	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	4	X					
	potranno prevedere nuove superfici destinate alla grande distribuzione commerciale come ampliamento delle aree commerciali dove sono insediate grandi strutture di vendita autorizzate al momento dell'adozione del PTCP, osservando i seguenti indirizzi		X					
	a. non consentire, salvo motivate eccezioni, entro uno stesso comparto di pianificazione attuativa, la commistione di attività commerciali con attività produttive diverse da quelle classificate artigianali di servizio alla persona e all'abitare		X					
	b. condizionare gli ampliamenti di aree destinate alla grande distribuzione commerciale alla contestuale approvazione di un piano di ricomposizione urbana che riqualifichi tutta l'area già occupata da strutture commerciali, anche sotto il profilo infrastrutturale e trasportistico;		X					
	c. la viabilità a servizio delle grandi strutture di vendita dovrà essere collegata direttamente alla rete primaria, utilizzando dove possibile la rete viabilistica esistente, o anche attraverso la realizzazione di una adeguata rete complementare dedicata, evitando comunque che i flussi di traffico generati ed attratti dall'ampliamento delle grandi strutture di vendita gravitino all'interno delle aree residenziali;		X					
	d. prevedere la realizzazione di un'area piantumata, localizzata all'interno del territorio comunale, di estensione equivalente alla superficie a standard di aree a verde computato secondo la vigente normativa, aggiuntiva rispetto agli standards minimi a verde già prescritti dalla legislazione di settore. Tale superficie, tutta o in parte, potrà essere monetizzata su richiesta del Comune, il quale dovrà destinare i proventi al recupero di aree verdi degradate o alla realizzazione/riqualificazione di parchi verdi pubblici;		X					
	e. disporre che le reti tecnologiche a servizio degli insediamenti destinati alla grande distribuzione siano progettate con soluzioni tecniche che prevedano il riutilizzo delle acque reflue e piovane depurate, da impiegarsi per attività di innaffiamento e di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili, ecc.;		X					
	f. tenere in considerazione quanto previsto dal Piano Energetico Regionale e dalla normativa o dai provvedimenti regionali in materia, allo scopo di prevedere che gli edifici sede di grandi strutture di vendita siano progettati e realizzati conformemente ai criteri dell'architettura biosostenibile e del risparmio energetico con utilizzo di energia da fonti rinnovabili;		X					
	g. favorire la valorizzazione dei prodotti locali.		X					
Art. 68 - Esercizi commerciali di vicinato	I Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali							
	esaminano all'interno dei centri urbani, anche di recente impianto, l'attrattività commerciale degli esercizi di vicinato da considerare elemento qualificante dal punto di vista sociale. A tal fine :							
	a. definiscono norme che promuovano la valorizzazione commerciale dell'area urbana interessata							

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP			PAT					V_validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PT	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
	b. individuano all'interno del territorio comunale le aree nelle quali si riscontri un'insufficiente presenza di esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli della popolazione e l'uso limitato dei mezzi individuali di locomozione e definiscono di conseguenza, adeguate misure per incentivare la loro nuova localizzazione;		X					
	c. adeguano le norme di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione al fine di riservare ed incentivare porzioni di edifici privati a scopi commerciali di vicinato;		X					
	d. favoriscono prioritariamente lo sviluppo della rete degli esercizi di vicinato all'interno dei centri storici e delle zone residenziali.		X					
Art. 70 - Attuazione	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	a. valutano l'opportunità di inserire nuove strutture ricettive all'interno dei poli produttivi di interesse comunale consolidati oppure assegnare ad altri ambiti urbanizzati la funzione ricettiva a servizio delle attività produttive;	4	X				
		b. garantiscono la realizzabilità degli interventi necessari per adeguare quali-quantitativamente le strutture esistenti;		X				
		c. privilegiano ed incentivano, negli ambiti d'interesse storico e paesaggistico la realizzazione di strutture alberghiere che riutilizzino più edifici anche non contigui;		X				
		d. incentivano, negli ambiti d'interesse naturalistico ed ecologico, il recupero di edifici caratteristici come malghe, colombaie, corti rurali, ecc., anche con strutture extra-alberghiere dedicate al settore alpinistico-escursionistico;		X				
		e. incentivano il nuovo impianto o il trasferimento di attività ricettive nell'area nel Garda, finalizzati a costituire un'offerta di qualità ed un inserimento ambientale di pregio, anche definendo parametri di qualità strutturale ed ambientale;		X				
		f. devono perseguire la riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale, soprattutto nelle aree turistico-alberghiere, anche attraverso il ricorso al credito edilizio;		X				
		g. prevedono la possibilità di un recupero funzionale delle strutture ricettive originarie permettendo anche il cambio di destinazione d'uso;		X				
		h. disciplinano, nella realizzazione dei complessi ricettivi all'aperto e dei loro ampliamenti, i parametri relativi all'utilizzo delle superfici scoperte al fine di limitare l'impermeabilizzazione e favorendo l'inserimento ambientale.		X				
Art. 73 - Poli scolastici di rilievo provinciale	la Provincia, di concerto con il Comune interessato	la Provincia, di concerto con il Comune interessato nei comuni di Verona, Cerea-Legnago, Villafranca, San Bonifacio, Garda, San Pietro in Cariano la Provincia, di concerto con il Comune interessato, redige uno studio per valutare le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive del polo in questione	4					
		a. possibilità funzionale di ampliamento delle strutture esistenti rispetto alle esigenze manifestate e da prevedersi per il futuro;		X				
		b. razionalizzazione e riqualificazione dell'offerta scolastica in termini di prestazioni educative e dei livelli di servizio, compresa eventuale connessione con impianti ricreativo-sportivi di rilievo;		X				
		c. l'utilizzo versatile e flessibile delle strutture esistenti e da inserire;		X				
		d. la raggiungibilità attraverso le linee normali di trasporto pubblico locale;						
		Sulla base dei risultati delle suddette valutazioni, la Provincia e il Comune nel quale ricade il polo scolastico sottoscrivono un accordo di programma						
		Con particolare riferimento al territorio comunale di Verona, sulla base di quanto prescritto ai precedenti commi, Provincia e Comune di Verona concerteranno con apposito accordo la razionalizzazione degli immobili esistenti, anche con la rilocalizzazione, e concentrazione degli stessi nei poli già individuati o da individuare. Per la rilocalizzazione del polo scolastico della zona ovest del capoluogo, l'accordo dovrà prevedere la partecipazione anche del Comune di Bussoleto al fine che la razionalizzazione ricomprenda anche le infrastrutture di tale Comune.						
		Con particolare riferimento al territorio comunale di Legnago e Cerea, sulla base di quanto prescritto ai precedenti commi, Provincia e Comuni di Legnago e Cerea concerteranno con apposito accordo la razionalizzazione degli immobili esistenti, anche con la rilocalizzazione, e concentrazione degli stessi nei poli già individuati o da individuare;						
Art. 77 - Rete viaria	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	a. redigono, per il sistema della rete viaria autostradale e principale uno studio analitico al fine di rilevare le possibili conseguenze negative sulla salute ed il benessere delle persone causate dal traffico veicolare;	4					
		b. individuano le misure idonee da applicare in sede di realizzazione di nuove espansioni insediative, ai fini di evitare l'esposizione ai rischi per la salute e per il benessere delle persone, rilevati con lo studio di cui al punto precedente.		X				
Art. 79 - Nodi di connessione	in sede di redazione dei piani di propria competenza	prevedono, oltre alle fasce di tutela dell'infrastruttura previste dalla normativa vigente, un ambito prioritario da riservare alle funzioni a servizio dell'infrastruttura	4					
		incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro la fascia di cui ai commi precedenti, anche con l'utilizzo del credito edilizio.		X				
Art. 80 - Criticità viabilistica in centro urbano	nella redazione dei piani regolatori comunali	I Comuni, individuati con un flusso di attraversamento veicolare maggiore di 1.500 veicoli in ore di punta,						
		inseriscono misure finalizzate all'abbattimento dell'impatto delle emissioni atmosferiche e dei rumori sull'abitato, anche attraverso la previsione di viabilità alternativa, concordate con gli enti proprietari della strada						
Art. 81 - Strade mercato	I Comuni interessati dalla strada mercato individuata nel proprio	individuano misure di riqualificazione funzionale, architettonica, urbanistica dell'asta interessata, dei sedimi stradali e limitrofi al fine di agevolare l'utilizzo commerciale ed urbano degli spazi e degli edifici prospicienti, anche con l'utilizzo di sistemi di disincentivazione del traffico di attraversamento e di incremento della ciclabilità e pedonalità.	4					
Art. 83 - Rete di mobilità ciclabile	I Comuni, in sede di formazione dei piani regolatori comunali	a. recepiscono i percorsi di mobilità ciclabile individuati come rete principale dal PTCP;	5					
		b. definiscono la rete di percorsi locali per lo spostamento dalle zone residenziali alle piazze, alle scuole, ai principali servizi quali aree produttive,ambiti con presenza di attività commerciali di vicinato, stazioni di autobus, treno, ecc.						
		c. definiscono le caratteristiche da attuare nei percorsi protetti casa/scuola e casa/lavoro al fine di favorirne l'utilizzo da parte dei frequentanti della scuola dell'obbligo;		X				

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP			PAT					V_validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni in sede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PT	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
	d. definiscono una rete di strade ciclabili e servizi connessi, anche esterna ai centri abitati, connessa con la rete individuata dal PTCP, destinata al turismo slow sia da parte degli utenti della rete slow principale, sia da parte dei cittadini residenti;							
	e. normano la costruzione delle nuove strade di quartiere al fine di promuovere lo sviluppo degli itinerari ciclopedonali.		x					
Art. 86 - Attuazione	I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali	a. valutano ed inseriscono le strutture accessorie (golfi di fermata, parcheggi scambiatori, servizi per i punti di raccolta, ecc) necessarie al miglioramento delle condizioni di utilizzo della rete di trasporto pubblico.	4	x				
	Il Comune di Verona in sede di redazione dei piani regolatori di cui alla LR 11/2004, concerterà con la Provincia e i Comuni ad esso	a. la definizione delle modalità di TPL all'interno del centro urbano in modo che possa essere integrato con il sistema extraurbano;						
		b. l'inserimento dei punti di contatto tra TPL urbano ed extraurbano oltre alla viabilità dedicata, prevedendo e predisponendo corsie preferenziali o corridoi alternativi per il trasporto su ferro;						
		c. la definizione del piano dei parcheggi che disincentivi il raggiungimento del centro della città, del nucleo dei quartieri residenziali e dei grandi poli attrattori (ospedali, centri commerciali, centri direzionali, ecc), anche attraverso tariffe differenziate.		x				
	I Comuni della linea litoranea del Garda	inseriranno misure idonee a ridurre l'utilizzo della strada litoranea da parte dei mezzi privati motorizzati per destinarla in via prioritaria al mezzo pubblico.						
	I Comuni inclusi nel programma di Sistema Ferroviario Metropolitano	introdurranno previsioni e norme che favoriscano l'attuazione dell'infrastruttura ed il suo collegamento con i poli di generazione- attrazione della domanda di mobilità.	4					
	Il comune di Legnago	in accordo con la Provincia, adotterà misure di valorizzazione della banchina fluviale di Torretta rispetto alla funzione di porto per le merci, anche in deroga alle norme della Parte IV – Sistema Insediativo – Infrastrutturale, Titolo I Insediamento produttivo	4					
Art. 89 - Attuazione	I Comuni in sede di formazione dei piani regolatori comunali	a. recepiscono gli ambiti sciistici, i porti turistici del Garda e gli impianti ludico-sportivi individuati dal PTCP;	4 e 5					
		b. valorizzano le strutture di cui al punto precedente corredate dalla previsione di tutte le infrastrutture necessarie alla migliore fruibilità delle stesse, come parcheggi, attività di ristorazione e rifocillo, attrezzature particolari connesse con l'attività specifica ludico-sportiva praticabile, connessione con i sistemi di mobilità, ecc.;						
		c. prevedono le caratteristiche che le strutture di cui al punto a. devono avere nella realizzazione.		x				
Art. 90 – Portualità	I Comuni rivieraschi del Garda	a. la localizzazione delle aree da destinare a scivoli di alaggio a servizio del turismo nautico itinerante,	4					
		b. la previsione in prossimità degli scivoli di alaggio, di spazi adibiti a parcheggio degli automezzi e dei rimorchi.						
Art. 93 - Attuazione	I Comuni in sede di formazione dei piani regolatori comunali	dovranno ispirarsi per ogni previsione di area trasformabile, al principio della sostenibilità, anche pianificando interventi di miglioramento, estensione e sviluppo delle aree appartenenti alla rete ecologica di cui alla Parte III delle presenti norme						
	per ogni nuova previsione di trasformazione del territorio dovranno verificare i seguenti aspetti di sostenibilità	a. smaltimento e depurazione dei reflui;						
		b. gestione dei rifiuti;						
		c. uso razionale delle risorse idriche;						
		d. clima acustico;						
		e. inquinamento elettromagnetico;						
		f. ottimizzazione energetica;						
		g. qualità dell'aria.						
		a. acquisire una preventiva intesa con i comuni interessati, la Provincia e la Regione;		x				
		b. pianificare gli spazi e le opere costituenti le dotazioni ecologiche ed ambientali utili alla realizzazione di interventi sostenibili;		x				
		c. dettare norme per la realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali riferibili alla realizzazione degli insediamenti previsti		x				
Art. 96 - Attuazione	I Comuni nella formazione dei piani regolatori comunali	a. verificano la perimetrazione degli ambiti paesaggistici predisponendo giustificate modifiche;	5					
		b. integrano e completano attraverso analisi puntuali l'individuazione di fattori costitutivi già elencati e li valorizzano;	5					
		c. ricercano soluzioni volte alla tutela del paesaggio anche attraverso l'incentivazione al miglior utilizzo degli elementi storici da conservare e ripristinare ad usi coerenti con la vita moderna;	5	x				

04_scheda recepimento NT PTCP

PTCP			PAT					V _validazione / note
Articolo NT	Estratto della norma: i Comuni insede di redazione dei piani...	Tavola n.	con rimando a norma operativa di PI	indicare Articolo NTA_PAT che tratta la norma	indicare Tav_PAT n. che tratta il tema	indicare dove trattato nel Rapporto Ambientale	indicare Feature di riferimento del QC (shape di riferimento)	
	d. prevedono la conservazione dei con ottici e visuali e li recuperano laddove sia possibile;	5						
	e. mantengono la completa visibilità degli elementi salienti del paesaggio in modo particolare lungo le infrastrutture di rango sovraumunale;	5						
	f. privilegiano la conservazione il recupero e la valorizzazione della connessione visuale degli attributi del paesaggio indicati al precedente articolo dal PTCP;	5						
	g. individuano gli ambiti tipologici urbani e rurali caratterizzati da morfologie e tipologie storiche e ne proteggono, conservano, recuperano, valorizzano le caratteristiche.	5						
LEGENDA indicazioni COLORE								
	presente riferimento grafico TAV/PTCP							
	presente solo riferimento normativo NTA/PTCP							
	la norma rimanda ad Accordo di Programma, attività di coordinamento o concertazione							
l'utilizzo dei colori è funzionale unicamente a fornire indicazioni generali, utili nella fase di elaborazione della scheda, da valutare l'eventuale mantenimento nella versione finale								